

**Programma di Cooperazione Interreg V A “Italia – Svizzera 2014-2020”
“RiCoNET - Rigenerazione territoriale e Cooperazione per la governance transfrontaliera” ID1503582**

CAPITOLATO

**DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE/INTERPRETARIATO DALL'ITALIANO AL FRANCESE E/O VICEVERSA DI EVENTI,
WORKSHOP, INCONTRI, DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, MATERIALI INFORMATIVI E DIVULGATIVI DEL PROGETTO”**

CUP: I45J19000380006 - CIG: ZBD2E222C2

Premessa

Il Progetto RICONET – Rigenerazione territoriale e cooperazione per la governance transfrontaliera, presentato da un partenariato transfrontaliero, ideato dal partenariato transfrontaliero di cui il Comune di Biella è membro, è finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione Interreg V – A Italia Svizzera, Asse 5 “Rafforzamento della governance transfrontaliera”.

Il partenariato è così composto:

- Università del Piemonte Orientale **Capofila italiano**
- HES-SO Valais- Wallis **Capofila svizzero**
- IUSEFOR
- COMUNE DI BIELLA
- COMUNE DI ISERABLES
- COMUNE DI RIDDES
- ETAT DU VALAIS - SERVICE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL (SDT)

Il progetto è finalizzato alla progettazione di una governance condivisa che migliori le attività istituzionali, imprenditoriali e la qualità di vita dei cittadini transfrontalieri ed ha come obiettivo l’accrescimento della collaborazione, del coordinamento e dell’integrazione tra Amministrazioni e portatori d’interesse per rafforzare la governance transfrontaliera italo-svizzera.

In quest’ambito si realizzeranno workshop, incontri ed eventi sia in Italia (Piemonte) sia in Svizzera (Cantone Vallese).

Art. 1 Oggetto dell’Affidamento

Il servizio di traduzione e interpretariato sarà articolato come segue, fermo restando che nell’ambito dell’impegno complessivo di ore di interpretariato e di cartelle di documenti da tradurre le attività dell’appaltatore potranno essere articolate differentemente aumentando o diminuendo le singole voci di seguito indicate:

	PRODOTTO		CONTENUTO/ DURATA INDICATIVA ¹
A) INTERPRETARIATO (ITALIANO FRANCESE E VICEVERSA)	1	<p>Servizio di interpretariato per l'evento di KICK-OFF MEETING E PRESENTAZIONE ALLA STAMPA, che avrà luogo presumibilmente in data 5.10.2020 a Novara presso il Dipartimento degli Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale, e per n.2 eventi conclusivi del progetto, di cui uno in Italia e uno in Svizzera.</p> <p><i>KICK OFF MEETING è evento di lancio per il pubblico (compatibilmente con l'emergenza sanitaria in corso). Saranno invitati a partecipare, oltre ai partner di progetto (sia Italiani che svizzeri), anche figure che rappresentino le Istituzioni del territorio (Regione, Comuni, Autorità di Gestione e Cantoni).</i></p>	n.9 ore
	2	<p>Servizio di interpretariato durante i n.3 workshop di progettazione partecipata (n.1 in Svizzera e n.2 in Italia).</p> <p><i>I workshop saranno gestiti da esperti di facilitazione e gestione dei conflitti in processi partecipativi e animazione territoriale.</i></p>	n. 3 giorni
	3	<p>Servizio di interpretariato durante n.5 incontri del Comitato di Pilotaggio in presenza (n.3 in Italia e n.2 in Svizzera) o in conference call</p> <p><i>I componenti del Comitato di pilotaggio si riuniranno insieme ad altre figure professionali coinvolte nel progetto (consulenti esterni e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni).</i></p>	n.4 ore ciascuno
B) TRADUZIONE SCRITTA IN LINGUA FRANCESE O VICEVERSA	1	Traduzione scritta dei documenti amministrativi a supporto dell'attività del partenariato, quali i verbali degli incontri del Comitato di Pilotaggio (5), il Regolamento del Comitato di Pilotaggio, i report dei workshop (3), il protocollo di conduzione secondo l'applicazione della metodologia europea di progettazione partecipata, il protocollo di Intesa transfrontaliero RiCoNET.	circa 30 cartelle comprehensive
	2	Traduzione scritta di n.1 Toolkit RiCoNET (volume n.1) contenente i risultati del confronto nell'ambito del primo workshop (che si svolgerà in Svizzera)	circa 30 cartelle
	3	Traduzione scritta di n.6 Locandine contenenti il programma dei seguenti eventi : <ul style="list-style-type: none"> ■ KICK-OFF MEETING e presentazione alla stampa ■ N. 3 workshop di progettazione partecipata ■ N. 2 eventi finali (1 Svizzera+1 Italia) 	n. 6 cartelle
	4	Traduzione scritta di n.1 Brochure di presentazione del progetto per un pubblico generico contenente una breve descrizione contenuti del progetto	n. 1 cartella
	5	Traduzione scritta di n.2 Roll-up contenenti informazioni sui contenuti di progetto (viene approfondito il medesimo contenuto della brochure).	n. 2 cartelle
	6	Traduzione scritta di n. 2 Newsletter contenenti l'aggiornamento su novità, iniziative e risultati.	n. 2 cartelle
	7	Supporto per la traduzione scritta in lingua francese dei contenuti da inserire nella costruzione del Sito Web del progetto (che riassume i temi e racchiude gli obiettivi, le fasi e i risultati del progetto RiCoNET)	circa n.10 cartelle
	8	Traduzione scritta di n.3 Articoli divulgativi del progetto RiCoNET e delle attività progettuali	n. 3 cartelle
	9	Traduzione scritta di n. 6 Comunicati stampa relativi agli eventi quali: <ul style="list-style-type: none"> ■ KICK-OFF MEETING e presentazione alla stampa ■ N. 3 workshop di progettazione partecipata ■ N.2 eventi finali (n.1 Svizzera e n.1 Italia) 	n. 6 cartelle
	10	Traduzione scritta dei testi di n.2 Video documentari per documentare gli eventi	durata video circa 15 minuti cad.

¹ arco temporale settembre 2020-luglio 2022. I tempi indicati per lo svolgimento dei servizi di interpretariato si intendono al netto dei tempi di trasferimento sia in Italia sia in Svizzera.

Art. 2 – Durata e modalità di svolgimento del servizio

Il servizio oggetto della procedura negoziata avrà durata fino al 31 luglio 2022 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e fatte salve le clausole di risoluzione anticipata per inadempienza contrattuale. L'aggiudicatario è tenuto alla prestazione del servizio nell'arco di tempo sopra indicato, nei termini di seguito indicati:

- per le traduzioni scritte: in accordo con i tempi di consegna determinati dalla stazione appaltante, anche in conseguenza del calendario degli eventi/incontri/workshop che verrà determinato progressivamente nel corso dello svolgimento delle attività relative al progetto RiCoNET;
- per le attività di interpretariato: le date degli eventi/incontri/workshop in cui sarà necessaria l'attività di interpretariato saranno determinate dalla stazione appaltante in conseguenza del calendario che verrà determinato progressivamente nel corso dello svolgimento delle attività relative al progetto RiCoNET.

Potranno essere concordati tempi di consegna più ridotti in caso di traduzioni urgenti.

L'aggiudicatario è tenuto in ogni caso ad assicurare la prestazione sulla base delle concrete necessità ed esigenze operative.

La consegna delle traduzioni scritte avverrà tramite e-mail/pec all'indirizzo che verrà indicato dalla stazione appaltante.

Le attività di interpretariato sono da svolgersi in presenza sul luogo dell'evento, salvo il caso di conference call.

All'aggiudicatario saranno riconosciute solo e soltanto le attività di traduzione rese e debitamente documentate e rendicontate.

Qualora si rendesse necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, nei limiti del quinto dell'importo del contratto, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Comune di Biella si riserva di attivare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per massimo 12 mesi.

Art. 3 – Risorsa professionale

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione una risorsa professionale con le necessarie competenze ed esperienze professionali, debitamente documentate tramite curriculum professionale.

Laddove, a discrezione dell'Ente, il professionista indicato dall'appaltatore non possieda le caratteristiche professionali richieste per espletare il servizio oggetto del presente Capitolato, il professionista dovrà essere sostituito.

Il professionista indicato in sede di gara non potrà essere sostituito dall'appaltatore senza il preventivo assenso della committente. A tale scopo l'appaltatore dovrà formulare specifica e motivata richiesta indicando il nominativo e il curriculum vitae del professionista proposto in sostituzione di quello indicato in sede di offerta. La sostituzione sarà ammessa solo se il sostituto proposto presenta un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello della persona sostituita. La sostituzione del professionista senza assenso della committente è causa di risoluzione del contratto.

Il soggetto affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e, in generale, si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura. Il soggetto affidatario assume ogni responsabilità per danni o infortuni arrecati eventualmente da se stesso o dal proprio personale a persone e a cose, sia del Committente, dei partner di progetto e di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite dalla presente procedura.

Art. 4 – Luogo di svolgimento delle attività

Le attività di traduzione scritta si svolgeranno presso le sedi dell'Affidatario, mentre le attività di interpretariato si svolgeranno in Regione Piemonte (Italia) e nel Cantone Vallese (Svizzera).

Art.5 – Cessione e subappalto

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non potrà essere ceduto a pena di nullità, fatti salvi i casi previsti dalla legge. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti e in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Art. 6 Stipula del contratto

Il contratto sarà stipulato mediante procedura generata dal MePA.

Le clausole negoziali essenziali, che l'operatore si obbliga a rispettare con la presentazione dell'offerta, sono quelle riportate nella RDO, nelle Condizioni generali di contratto del MePA e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, oltre a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Fanno parte integrante del contratto, ancorché non allegati:

a) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

b) la documentazione presentata dal soggetto aggiudicatario. Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- ✓ alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- ✓ al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Prima della sottoscrizione del contratto, il Comune di Biella verificherà il possesso dei requisiti previsti. Il mancato riscontro, ad una eventuale richiesta di documenti, entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla presente procedura comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 7 – Modalità di pagamento

All'aggiudicatario saranno riconosciute solo e soltanto le attività di traduzione rese e debitamente documentate e rendicontate.

A decorrere dal 31.03.2015, come disposto dall'art. 25 Decreto Legge 66 del 24.04.2014 convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 89, le Pubbliche Amministrazioni *“non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”*.

Il pagamento verrà effettuato a n.4 stati di avanzamento semestrali posticipati di pari importo, di cui l'ultimo a conclusione di tutte le attività previste dal presente Capitolato ed è subordinato, per ciascun stato di avanzamento, alla trasmissione al Comune di Biella di attestazione circa la regolare esecuzione delle attività svolte. Il pagamento del saldo sarà subordinato alla verifica da parte del RUP della regolarità e della completezza delle attività svolte.

Il R.U.P. effettuerà i controlli di legge e, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, il Comune di Biella, in applicazione del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., provvederà al pagamento della prestazione entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura elettronica nel Sistema di Interscambio.

In caso di DURC irregolare i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'appaltatore, la Stazione appaltante tratterà dal credito il medesimo l'importo corrispondente all'inadempienza, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o il parere del R.U.P. non sia favorevole o non vengano comunicati

i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Comune di Biella non eseguirà alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo "Obblighi di tracciabilità legge 136/2010".

Art. 8– Obblighi di tracciabilità legge 136/2010

L'appaltatore assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia"). L'appaltatore dovrà comunicare al Comune di Biella gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il Comune di Biella non eseguirà alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Art. 9 – Proprietà dei prodotti

Sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione (e per estensione del partenariato) tutti i prodotti realizzati durante l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. L'Amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi scopo senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni o possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato. L'affidatario potrà utilizzarli previa espressa autorizzazione della committente.

Art. 10 – Controlli sull'espletamento del servizio

La committenza si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'affidatario nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. La committenza farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla committenza.

Su richiesta della committenza o dei soggetti da questa incaricati l'affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa e recesso unilaterale

Oltre a quanto previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- a) gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- b) interruzione non motivata del servizio;
- c) qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- d) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- e) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- f) inosservanza delle norme relative al subappalto;
- g) mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Biella di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'appaltatore.

A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di affidamento con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

E' facoltà del Comune di Biella recedere unilateralmente dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione.

Il provvedimento di risoluzione o di recesso del contratto sarà oggetto di notifica all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso l'appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

In applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), il Comune di Biella si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per servizi comparabili, che siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Art. 12 – Penali

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, la Committente si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'appaltatore.

Azioni sanzionabili sono:

- a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Committente;
- b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi del Comune di Biella;
- c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
- d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

Al verificarsi di tali circostanze la Committente, a mezzo di PEC, intimerà all'appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Il ritardo è quantificato rispetto:

- al termine stabilito per la consegna dei prodotti previsti o per la realizzazione delle attività di servizio (precedente punto a);
- al termine indicato all'appaltatore del Comune di Biella per adeguarsi alle prescrizioni impartite, vale a dire per la messa in opera di quanto necessario per il rispetto di specifiche norme contrattuali o per l'adeguamento richiesto rispetto alle inadempienze registrate (precedenti punti b), c) e d).

Per il pagamento delle penalità si provvederà con trattenute del relativo importo dai pagamenti in corso.

Art. 13 – Spese contrattuali

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti dal contratto che verrà stipulato e suoi eventuali allegati, comprese la marca temporale e le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'appaltatore. La registrazione avviene a cura del Comune di Biella, ma le spese di registrazione sono a carico del contraente privato.

Art. 14 – Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Biella.

Art. 15 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 i dati conferiti dai partecipanti alla procedura negoziata verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia in applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i., del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018. Si rinvia a riguardo all'apposta informativa redatta ai sensi dell'articolo 13 del del Regolamento UE 2016/679.

Art. 16 – Tutela e sicurezza dei lavoratori

L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni

Inoltre l'affidatario deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il committente non redige il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).